**APRIRE UNA ERBORISTERIA**

Per prodotti erboristici si intendono i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell’organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.

La gestione di una erboristeria si traduce nell’esercizio di un’attività commerciale; se l’attività ha per oggetto prodotti di erboristeria non alimentari è sufficiente il possesso dei soli requisiti morali, mentre se alcuni prodotti rientrano nel settore alimentare (quali tisane infusi e simili) sono richiesti anche i requisiti professionali, di seguito elencati.

Adempimenti:

1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA), con efficacia immediata, da presentare al comune competente per territorio per il commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria. Nella dichiarazione il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso nonché di essere a conoscenza delle disposizioni del regolamento locale di polizia urbana in materia di commercio.

2) Per la coltivazione, raccolta e preparazione industriale di piante officinali è necessario il diploma di erborista rilasciato da istituto universitario o da scuole di erboristeria presso scuole di farmacia. Si precisa che i prodotti già confezionati possono essere venduti da chi è in possesso di un diploma di erboristeria mentre nel caso vi sia manipolazione di piante officinali è richiesto, per la vendita, il possesso di una laurea in farmacia o in scienze e tecnologie erboristiche.

3) Comune - SUAP: solo nel caso di commercio di alimentari, occorre presentare la notifica di Operatore Sanitario Alimentare (O.S.A.), da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa, la quale potrà essere accolta solo previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 20,00 all’AUSL. Il riscontro di avvenuto versamento dovrà essere allegato alla documentazione che l'OSA invierà al SUAP.

4) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall’imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente: -l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate, -l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all’INPS, -l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’INAIL (obbligatoria per i dipendenti, ma non per il titolare di impresa individuale). In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA inviato al Comune (vedi punto 1), mentre solo nel caso di commercio al minuto di alimentari l’inizio attività è subordinato alla notifica al SUAP del modello A1 di cui al punto 2).

Requisiti morali

(i 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da altra persona preposta all'attività commerciale. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al minuto relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Nota: il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 ha avuto modo di precisare che l’essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 Luglio 2006) può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Si consigliano pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici comunali competenti per territorio al fine di accertare se, nonostante l’intervenuta soppressione del REC, l’orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico venga condiviso positivamente. Sia per le imprese individuali che per le società i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. Riferimenti normativi: Legge n. 99 del 6 gennaio 1931 D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (art. 71) D.Lgs. 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e somministrazione. Scheda aggiornata il 11/7/2023